

# Regolamento

del

# Registro dei Volontari

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 18.12.2025

## Sommario

|   |   |
|---|---|
| Articolo 1 - Definizioni .....                                  | 2 |
| Articolo 2 - Oggetto .....                                      | 2 |
| Articolo 3 - Prestazione .....                                  | 2 |
| Articolo 4 - Obblighi del volontario .....                      | 2 |
| Articolo 5 - Obblighi dell'ente .....                           | 2 |
| Articolo 6 - Registro dei Volontari.....                        | 3 |
| Articolo 7 - Avviso pubblico.....                               | 3 |
| Articolo 8 - Requisiti .....                                    | 4 |
| Articolo 9 - Copertura assicurativa.....                        | 4 |
| Articolo 10 - Rimborsi spese .....                              | 4 |
| Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità ..... | 5 |

## **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

“Ente”, il comune di Biandronno;

“Volontario”, la persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, esclusivamente per fini di solidarietà;

“Registro dei Volontari”, il registro tenuto dall’Ente nel quale sono iscritti i Volontari che ne abbiano fatto domanda.

## **Articolo 2 - Oggetto**

Questo regolamento disciplina e organizza l’attività di singoli individui che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse generale dell’ente.

## **Articolo 3 - Prestazione**

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, impiegando energie fisiche ed intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell’ente, indirizzando tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale e di tutela del bene comune.

2. I contenuti operativi della prestazione sono definiti dall’ente.

## **Articolo 4 - Obblighi del volontario**

1. La scelta del volontario, di mettere a disposizione tempo e capacità in collaborazione con l’ente, deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

2. L’attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria. E’ incompatibile con l’instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. Ai volontari non può essere imposto alcun obbligo, se non quello di operare nel rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto svolgendo la prestazione indicata dall’ente, nonché di osservare la legge, i regolamenti e le ordinanze.

## **Articolo 5 - Obblighi dell’ente**

1. L’ente vigila costantemente sull’incolumità dei volontari. Adotta ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

2. L'ente acquisisce e fornisce al volontario gli strumenti e gli ausili necessari a garantirne la sicurezza e l'incolumità nell'esercizio della prestazione indicata dall'ente.
3. I rischi connessi all'attività e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione.
4. L'ente provvede ad assicurare ciascun volontario, a norma del successivo art. 9.
5. L'ente acquisisce e mette a disposizione del volontario beni, strumenti e materiali utili allo svolgimento della prestazione.

### **Articolo 6 - Registro dei Volontari**

1. È istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritte nel Registro dei Volontari le persone fisiche che, volendo collaborare in qualità di volontari con l'ente e disponendo dei requisiti minimi richiesti, presentino domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può chiedere la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria libera prestazione.
5. Il Registro dei Volontari è pubblico e può esser reso noto mediante il sito web dell'ente. Se pubblicato sul web, devono essere oscurati i dati personali degli iscritti.
6. Il Registro dei Volontari è tenuto secondo le modalità di cui all'art. 3 del DM 6/10/2021 di "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli".

### **Articolo 7 - Avviso pubblico**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con l'ente, si pubblica sul sito web un Avviso nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. L'Avviso è tipo aperto, non ha scadenza, rimane in vigore sino a revoca con altro avviso.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate, entro trenta giorni dalla presentazione, a cura dell'ufficio preposto alla tenuta dello stesso Registro.
4. L'ufficio accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro dei Volontari.

5. In caso di esito negativo, l'ufficio comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

### **Articolo 8 - Requisiti**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con l'ente deve:

- disporre della maggiore età e della capacità giuridica di agire;
- non essere destinatario di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- non essere destinatario di condanne penali, anche non definitive, per i reati elencati dall'art. 94 co. 1 d.lgs. 36/2023;
- non essere incorso in cause di decadenza, sospensione, divieto previste dall'art. 67 del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 159/2011 e smi) o di tentativi in infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo codice.

2. Per particolari attività, che richiedono specifiche abilità o competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori requisiti.

### **Articolo 9 - Copertura assicurativa**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro dei Volontari ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché la tutela per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

### **Articolo 10 - Rimborsi spese**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese sostenute dagli stessi nell'esercizio dell'attività indicata dall'ente.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, effettivamente pagate e documentate inerenti all'attività prestata e indicata dall'ente, relative a pasti, nel limite di 15 euro, e trasferimenti.

4. Salvo casi di forza maggiore, il volontario non può acquistare beni, strumenti e materiali utili alla prestazione; questi sono acquisiti e posti a disposizione del volontario a cura dell'ente. In tal caso, le spese pagate dal

volontario, possono essere rimborsate dall'ente anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000.

### **Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.